

30 Dicembre 2013, ore 12:04

Decreto Destinazione Italia**Finanziamenti alle imprese, imposta sostitutiva con opzione**

Il c.d. Decreto Destinazione Italia, al fine di eliminare balzelli e costi aggiuntivi per le imprese che cercano accesso al credito e di sostenere le forme di finanziamento alternative a quelle concesse dal sistema bancario, ha introdotto importanti modifiche all'imposta sostitutiva sui finanziamenti.

Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Ernesto Sellitto - Avvocato, Studio Legale Associato

Il Decreto Legge numero 145 del 23 dicembre 2013 (c.d. Decreto Destinazione Italia), al fine di eliminare balzelli e costi aggiuntivi per le imprese che cercano accesso al credito e di sostenere le forme di finanziamento alternative a quelle concesse dal sistema bancario, ha introdotto importanti modifiche al regime di cui agli articoli 15 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica numero 601 del 29 settembre 1973 (c.d. imposta sostitutiva sui finanziamenti).

Come noto, gli articoli da 15 a 20 del citato Decreto numero 601, e le relative disposizioni integrative, contengono una disciplina tributaria del tutto particolare applicabile a una vasta categoria di operazioni di credito, tra le quali spicca quella dei finanziamenti bancari a medio o lungo termine, intendendo per tali i finanziamenti aventi una durata contrattualmente stabilita in più di diciotto mesi.

In virtù del menzionato regime tutti gli atti, i provvedimenti, i contratti, le formalità e le garanzie inerenti alle operazioni ivi indicate godono dell'esenzione dalle ordinarie imposte d'atto (imposta di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria, imposta catastale, tasse sulle concessioni governative), in luogo delle quali si applica una imposizione sostitutiva la cui misura ordinaria è pari allo 0,25% dei finanziamenti erogati.

Per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, e quindi per poter beneficiare dell'esenzione dalle imposte indicate nell'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 601 del 29 settembre 1973, la norma non richiedeva una espressa manifestazione di volontà in tal senso nei rispettivi atti, provvedimenti, contratti e formalità, posto che il regime sostitutivo scattava al semplice verificarsi dei presupposti soggettivi e oggettivi. Non si era in presenza quindi di un beneficio tributario in senso tecnico, bensì del normale trattamento fiscale dei contratti di finanziamento contemplati dalla richiamata disciplina.

Le interessanti novità introdotte con il Decreto Destinazione Italia riguardano, come accennato, da un lato, proprio la opzionalità dell'applicazione dell'imposta sostitutiva (recuperando forse in questo modo la funzione agevolativa che era nelle originarie intenzioni del legislatore) e, dall'altro, l'estensione (nel rispetto dei vincoli comunitari concernenti le imposte indirette sulla raccolta dei capitali) del campo di applicazione di tale imposta anche alle modificazioni o estinzioni dei finanziamenti strutturati come prestiti obbligazionari nonché agli atti ad essi accessori (quali garanzie, surroghe, postergazioni ecc.).

Vengono infatti modificati gli articoli 15 e 17 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 601 del 29 settembre 1973 inserendo l'espressa previsione circa l'applicabilità "facoltativa", a partire dal 24 dicembre 2013, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a seguito dell'esercizio per iscritto dell'opzione stessa nell'atto di finanziamento.

In questo modo viene superato il principale inconveniente legato all'applicazione "obbligatoria" della disciplina dell'imposta sostitutiva.

Infatti, ricorrendone i presupposti, tale imposta era applicabile anche quando le imposte d'atto non sarebbero state dovute o lo sarebbero state per un ammontare complessivamente inferiore all'ammontare dell'imposta sostitutiva.

Risulterà quindi vantaggioso non esercitare l'opzione nel caso di finanziamenti chirografari o in presenza di garanzie prestate dal debitore stesso (atti soggetti ad imposizione di registro in misura fissa e cioè ad Euro 200,00 dal 1 gennaio 2014).

Sarà invece fiscalmente conveniente esercitare l'opzione nel caso di finanziamenti garantiti da ipoteche (operazioni nelle quali, in assenza di imposizione sostitutiva, la sola imposta ipotecaria - pari al 2% del valore iscritto - è di gran lunga più onerosa dello 0,25% applicabile al finanziamento).

Per quel che riguarda l'estensione dell'ambito agevolativo ai "prestiti obbligazionari", tale modifica viene realizzata con l'inserimento dell'articolo 20-bis nel testo Decreto del Presidente della Repubblica numero 601 del 29 settembre 1973.

Con tale norma si prevede espressamente che il regime dell'imposta sostitutiva si applichi anche alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate all'atto dell'emissione di obbligazioni (o titoli similari alle obbligazioni) nonché alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonché alla modificazione o estinzione di tali operazioni.

In questo caso l'opzione per l'imposizione sostitutiva è esercitata nella delibera di emissione e la nuova disciplina indica quali soggetti passivi dell'imposta sostitutiva, solidalmente, sia gli intermediari finanziari incaricati delle attività di promozione e collocamento delle obbligazioni, ovvero, nel caso in cui non intervengano intermediari, dalle società emittenti che il soggetto finanziato che i soggetti finanziati.

Copyright © - Riproduzione riservata

Copyright © 2013 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 - Cod. ISSN 2239-0545

Sviluppato da [OS3 srl](#)